

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Esiste ancora la priorità tra i regimi di conferimento di partecipazioni del Tuir?

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie

Focus con gli esperti del settore

Scopri di più

In vigenza della **disciplina anteriore all'intervento** del **D.Lgs. 192/2024**, esisteva una **priorità tra i regimi di conferimento** di partecipazioni previsti dal testo unico.

Ad esempio, il [Principio di diritto n. 10/2020](#) aveva statuito che, sussistendo le condizioni, il **regime di realizzo controllato**, di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), **prevale sul regime ordinario** di conferimento di cui all'[articolo 9, Tuir](#). Inoltre, la [Risposta ad interpello n. 552/2021](#) aveva avuto modo di chiarire che il **regime di conferimento a realizzo controllato**, ex [articolo 175, Tuir](#), **prevale**, a sua volta, **su quello del realizzo controllato** di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#). Invero, queste priorità, da un punto di vista pratico, non portavano a particolari conseguenze o disagi per gli operatori, in quanto la prevalenza dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), rispetto all'[articolo 9, Tuir](#), è **sicuramente ben gradita da tutti coloro che**, dimenticandosi accidentalmente di indicare nell'atto di conferimento che lo stesso avviene in base all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), sono ora salvi, alla luce del [principio di diritto n. 10/2020](#) citato in precedenza.

Del resto, in questo caso, l'unica opportunità che mi viene preclusa è quella di **operare un conferimento con tassazione sul valore normale della plusvalenza** senza operare un corrispondente incremento del patrimonio netto nella società conferitaria. Si tratterebbe, invero, di una **casistica di scarso interesse** e inopportuna in quanto il conferente **sconterebbe tassazione sulla plusvalenza** e la conferitaria iscriverebbe, comunque, un **valore della partecipazione contenuto**.

Il [principio di diritto n. 10/2020](#), pertanto, determina, più che una limitazione, una **salvaguardia dal commettere un errore professionale**.

La seconda forma di prevalenza è quella legata all'[articolo 175, Tuir](#); anche il **conferimento operato** ai sensi di detta norma è un **conferimento a realizzo controllato**, ma ha un importante limite rappresentato dal fatto che il **conferente deve operare nella sfera di impresa commerciale**. Anche in questo caso, il contribuente non incontra particolari limitazioni perché,

nonostante qualche leggera differenza, il **regime a realizzo controllato dell'[articolo 175, Tuir](#)**, opera sostanzialmente come quello dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

Inoltre, **l'ambito applicativo è spesso coincidente**. Nell'[articolo 175, Tuir](#), il conferimento riguarda **quote di controllo o di collegamento**; in modo simile, nell'[articolo 177, comma 2 e 2 bis, Tuir](#), si gestiscono rispettivamente i **conferimenti di quote** che garantiscono l'acquisizione o l'integrazione del controllo o di **quote qualificate**.

Eccezion fatta per il fatto che il "controllo" richiamato dall'[articolo 175, Tuir](#), è rappresentato da tutto l'articolo 2359, cod. civ., mentre il controllo di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), è relativo solo al **controllo inteso come maggioranza dei voti esercitabili in assemblea**, possiamo notare come in molti casi le **due norme siano sovrapponibili e astrattamente ugualmente applicabili**.

Ebbene, giusti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la [Risposta ad Interpello n. 552/2021](#) [l'articolo 175, Tuir](#), dovrà trovare prioritaria applicazione.

Questo approccio dell'Amministrazione finanziaria è stato generalmente assecondato dai contribuenti, in quanto **non crea particolari disagi**, ma, invero, appare **privo di un supporto normativo** e ben potrebbe essere accettabile l'idea che il contribuente possa adottare la norma che preferisce, ovviamente **sussistendone le condizioni per l'applicazione**.

Ci si chiede se qualcosa **sia cambiato con la riforma**.

Ebbene, da una prima analisi, **partendo dal presupposto che il decreto non affronta in alcun modo il tema**, potremmo dire che la riforma non prende posizione né negando la tesi sostenuta dall'Agenzia né assestandola.

In effetti, uno spunto potrebbe giungere dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), laddove si **gestisce il conferimento minusvalente**.

La riforma prevede che la minusvalenza può a certe condizioni essere anche dedotta. La norma prevede che, ovviamente, la deduzione non è ammessa quando la **corrispondente plusvalenza** avrebbe beneficiato della pex.

Ciò in quanto l'[articolo 101, Tuir](#), nega la **deducibilità della minusvalenza**, quando la corrispondente plusvalenza avrebbe **beneficiato della Pex al 95%**. Potremmo, quindi, dire che l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), può trovare **applicazione anche per le società di capitali** (altrimenti non si affronterebbe il tema della pex) e che quindi viene meno la **presunzione di prioritaria applicazione dell'[articolo 175](#)**.

Purtroppo, questo argomento **non è del tutto decisivo**. Se pensiamo al caso in cui due soci, società commerciali intendono conferire una **partecipazione del 30% ciascuno in una holding** che acquisirà, quindi, il 60%, letteralmente l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), **risulterebbe**



applicabile.

Tuttavia, siccome si tratta di una **partecipazione di collegamento**, prevarrà l'[articolo 175, Tuir](#). Avremo, comunque, la **neutralità indotta**. Il fatto che il comma 2, dell'[articolo 177, Tuir](#), menzioni le plusvalenze ex [articolo 87, Tuir](#), non ci permette di dire serenamente che **nel nostro caso la norma** è opzionabile a dispetto dell'[articolo 175, Tuir](#).

Ciò in quanto la previsione potrebbe essere confinata a casi in cui l'[articolo 175, Tuir](#), non può trovare applicazione come, ad esempio, **quando 4 soci società commerciali conferiscono il 15%.**

In attesa di eventuali chiarimenti, quanto meno per motivi prudenziali, **sarà opportuno rispettare la priorità dei regimi come delineata dall'Agenzia delle entrate.**